

**GECA 2/2021 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO PER L'ACQUISIZIONE
DELL'INCARICO SUI CONTROLLI EX-POST ED IN ITINERE SUGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL
COMMISSARIO DELEGATO PER LA LOMBARDIA PER L'EMERGENZA SISMICA 2012."**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di controllo *ex-post* e/o *in itinere*, comprensivi di controlli in loco, su interventi di ricostruzione post-sisma 2012 effettuati nelle Province di Mantova e Cremona (civili abitazioni, imprese, opere pubbliche), secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 dell'Ordinanza 9 aprile 2021, n. 666 *"Definizione dei criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli di secondo livello, a campione, successivi alla erogazione del contributo ai sensi dell'allegato 2 dell'Ordinanza n. 218 e dell'allegato n. 2 dell'Ordinanza n. 548, nonché per l'esecuzione di eventuali controlli in itinere."*

In particolare l'attività prevede la selezione del Campione di controllo sulla base degli elenchi conclusi trasmessi dagli uffici del Commissario, il controllo vero e proprio successivo alla erogazione a saldo del contributo, la predisposizione delle proposte all'amministrazione di conferma del contributo concesso ed erogato ovvero di revoca totale o parziale del contributo stesso, la gestione delle controdeduzioni eventualmente trasmesse dal beneficiario e l'emissione del giudizio conclusivo sul procedimento controllo.

L'incarico ha una durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'incarico e minimo 150 controlli totali selezionati a campione sugli interventi conclusi e/o controlli in itinere su interventi che presentino particolare criticità, individuati con i seguenti documenti:

- a. l'allegato 2 all'Ordinanza n. 218 del 4 aprile 2016 "Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla Ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" per gli interventi che non sono già stati sottoposti a campione di controllo;
- b. l'allegato 2 della successiva Ordinanza n. 548 del 6 marzo 2020 "Piano dei controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Aggiornamento." nella quale sono individuate le ulteriori Ordinanze a rilievo finanziario da sottoporre a controllo successive al 4 aprile 2016;
- c. eventuali ulteriori Ordinanze a rilievo finanziario da sottoporre a controllo ed individuate dagli uffici commissariali.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti del Commissario delegato e dell'eventuale Soggetto che ne sostituirà la funzione al termine dello Stato di Emergenza, a fornire il servizio, come meglio specificato nei successivi articoli, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto può essere soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono da comprendersi all'interno dell'ammontare aggiudicato dalla gara d'appalto.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

I controlli sono effettuati sulla base della seguente normativa:

- a) Ordinanza n. 13, n. 251, n. 415 e 462 in riferimento ai contributi per la ripresa delle attività produttive;
- b) Ordinanze n. 227, n. 281, n. 457 e n. 520 in riferimento al miglioramento sismico con rimozione delle carenze strutturali delle attività produttive;
- c) Ordinanza n. 15, n. 16, n. 274, n. 301, n. 400 e 497, n. 449 e 506 a contributi per la riparazione e ricostruzione delle civili abitazioni;
- d) Ordinanza n. 209 in riferimento a contributi per il ripristino e riparazione di immobili pubblici;
- e) Ordinanze n. 299 e n. 363 in riferimento a contributi per il ripristino e riparazione di beni immobili a rilevanza culturale;
- f) Ordinanze n. 359 e n. 389 in riferimento a contributi per i centri storici;
- g) Ordinanze n. 417 e n. 493 in riferimento a contributi per il ripristino e riparazione di beni immobili di proprietà di soggetti privati senza fini di lucro;
- h) Ordinanze n. 440 e n. 523 in riferimento a contributi per il ripristino e riparazione di beni immobili adibiti a luoghi di culto;
- i) Ordinanze n. 466 in riferimento a contributi per il ripristino e riparazione di beni immobili pubblici ed immobili ad uso pubblico;
- j) ulteriori Ordinanze a rilievo finanziario per cui sia necessario il controllo;
- k) Ordinanza n. 218 che individua i criteri generali di controllo a campione delle sopraelencate Ordinanze da parte di un soggetto esterno alla Struttura Commissariale e la successiva n. 548 che ne ha costituito l'aggiornamento;
- l) Ordinanza n. (indicare il numero) del 2020 che individua nel dettaglio le modalità di controllo.

Il servizio di controllo ex-post è effettuato previa selezione dei progetti effettuata secondo i criteri stabiliti con l'Ordinanza 9 aprile 2021, n. 666, sugli elenchi dei progetti conclusi trasmessi dalla Struttura Commissariale.

I controlli riguardano gli aspetti tecnici ed amministrativi degli interventi ammessi a contributo ai sensi delle Ordinanze e dei Decreti. In particolare, è verificato che le opere, i beni e i servizi oggetto di contributo siano conformi alla Ordinanza di concessione, alla perizia giurata e alla relazione tecnica

presentate allegate all'istanza di contributo ed eventualmente integrate, nonché al progetto approvato.

Il controllo prevede la verifica, ove effettivamente applicabile secondo le specifiche normative per le singole fattispecie di intervento (*attività produttive, abitazioni, miglioramento sismico con rimozione delle carenze strutturali, immobili pubblici ecc.*):

- 1) del mantenimento alla data del controllo dei requisiti del soggetto beneficiario dichiarati in sede di domanda di ammissione (dimensione, settore di attività, etc.);
- 2) della destinazione d'uso dell'immobile danneggiato e sul quale è stato effettuato l'intervento di riparazione, ripristino, miglioramento sismico o ricostruzione con demolizione;
- 3) del nesso di causalità con gli eventi sismici attestato con la perizia giurata e con la relativa documentazione allegata alla domanda di contributo;
- 4) per gli edifici pubblici:
 - del rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;
 - della situazione di inagibilità totale o parziale degli immobili alla data del 29 luglio 2012;
 - degli adempimenti degli enti e soggetti attuatori in merito:
 - a. alla nomina del responsabile unico del procedimento ovvero del responsabile dei lavori;
 - b. all'affidamento della progettazione architettonica e strutturale, all'approvazione del progetto, all'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica nonché dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
 - c. all'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi;
 - d. all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità;
 - e. all'affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi;
 - f. all'affidamento dell'incarico di collaudo, in particolare alla presentazione del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo;
- 5) della piena corrispondenza tra gli interventi realizzati e il provvedimento di concessione del contributo e la documentazione di spesa presentata per le richieste di erogazione;
- 6) della documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai soggetti beneficiari e dai soggetti attuatori in sede di domanda di ammissione e di domanda di erogazione;
- 7) dell'effettiva e completa realizzazione degli interventi sui beni immobili e del loro effettivo stato di conservazione;
- 8) della effettiva concessione dei titoli abilitativi;
- 9) dell'avvenuta messa in sicurezza dell'immobile e della dichiarazione di agibilità;
- 10) dell'eventuale certificazione energetica;
- 11) degli eventuali contratti di affitto o leasing dei beni danneggiati;
- 12) delle eventuali polizze assicurative relative ai beni oggetto dell'intervento;
- 13) dell'effettiva disponibilità, collaudo e funzionamento dei beni strumentali riparati o riacquistati e della relativa contabilizzazione, incluso il registro dei beni ammortizzabili;

- 14) della documentazione inerente l'impiego della manodopera aziendale;
- 15) dei contratti di acquisto, affitto o noleggio di strutture temporanee, impianti e attrezzature;
- 16) della documentazione relativa allo smaltimento dei prodotti DOP e IGP danneggiati a seguito del sisma e non recuperati;
- 17) della documentazione contabile relativa alla ricostituzione delle scorte e del valore di realizzo per le scorte cedute;
- 18) del rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti dalla normativa;
- 19) del rispetto delle altre condizioni e obblighi prescritti dalle Ordinanze e dai Decreti con particolare riferimento a:
 - osservanza degli obblighi per i beneficiari;
 - previsioni tese ad evitare un doppio finanziamento delle spese (es: rimborsi assicurativi);
 - rispetto della normativa antimafia e delle previsioni delle ordinanze e dei decreti in materia di SOA e di white list;
- 20) la presenza, ove prevista, della documentazione fotografica ovvero della relazione tecnica asseverata del direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei lavori non verificabili o ispezionabili;
- 21) di ogni altra fattispecie e documentazione prevista dalle Ordinanze.

Per poter effettuare i controlli è richiesta l'estrazione del campione di controllo con le modalità individuate dall'Ordinanza n. 666.

A partire dalla data di sottoscrizione dell'incarico sono presentate relazioni trimestrali - sul numero, gli importi e l'esito dei controlli effettuati e in generale su tutte le attività svolte e sull'avanzamento dell'incarico, alle quali vengono allegate le "Relazioni di Verifica", il "Verbale di Controllo" e la documentazione acquisita per ogni operazione controllata.

Le "Relazioni di Verifica" e il "Verbale di Controllo" delle operazioni in itinere sono invece consegnate entro 30 giorni dalla conclusione del controllo.

La relazione annuale, più di dettaglio, riassume l'attività dell'anno illustrandone il dettaglio complessivo ai fini della relativa fatturazione.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

Il controllo prevede la verifica della realizzazione dell'intervento, l'erogazione il relativo contributo e i pagamenti delle quote a carico del beneficiario ed è effettuato:

- da remoto, o se del caso presso gli uffici che hanno gestito il finanziamento quando deve essere acquisita documentazione, sulla base della documentazione disponibile anche per il tramite dei sistemi informativi;
- in loco, presso la sede dell'intervento ed è presieduto da almeno due addetti della Società

incaricata. Al controllo devono essere presenti, inoltre il responsabile o legale rappresentante del soggetto beneficiario o un loro delegato e il direttore dei lavori o un suo delegato.

La data dell'effettuazione del controllo in loco è comunicata dalla Società Incaricata al soggetto beneficiario del contributo secondo quanto previsto nel documento *“Definizione dei criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli di secondo livello, a campione, successivi alla erogazione del contributo ai sensi dell'allegato 2 dell'Ordinanza n. 218 e dell'allegato n. 2 dell'Ordinanza n. 548, nonché per l'esecuzione di eventuali controlli in itinere.”*.

Nel corso del controllo in loco è redatto un “verbale di controllo” che sarà sottoscritto dagli addetti al controllo e dal soggetto beneficiario o suo incaricato.

A seguito del controllo in loco è redatta e sottoscritta dagli addetti al controllo una “relazione di verifica” secondo il modello concordato con la Struttura Commissariale.

A controllo in loco eseguito la società trasmette al Commissario - per ogni singolo beneficiario - la propria proposta di conferma, non conferma o conferma parziale del contributo concesso allegando copia del verbale di controllo e della relazione di verifica.

In caso di revoca, totale o parziale, del contributo l'attività di controllo comprende il supporto tecnico alla valutazione di eventuali controdeduzioni da parte del beneficiario. Tali esiti possono modificare l'esito finale del controllo con l'emissione di una nuova “Relazione di Verifica”.

Articolo 5 – Condizioni di espletamento dell'attività

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze formalmente concordate con il Commissario delegato per l'emergenza sisma 2012 rappresentato dalla Struttura Commissariale ovvero la struttura responsabile dell'attuazione secondo un piano di lavoro annuale determinato dal numero dei controlli a campione da effettuare, aggiornato trimestralmente dagli eventuali controlli in itinere.

A partire dalla data di attivazione del servizio, il committente presenta al Commissario relazioni trimestrali – entro il mese successivo alla conclusione del trimestre - sul numero, gli importi e l'esito dei controlli effettuati e in generale su tutte le attività svolte e sull'avanzamento dell'incarico anche al fine di valutare la necessità di apportare modifiche e integrazioni al presente documento.

Articolo 6 – Gruppo di lavoro e Criteri di Valutazione

Il Team deve prevedere professionalità di tipo ingegneristico con esperienza nella valutazione di interventi edili con particolare riguardo alla sismica, personale amministrativo esperto di

rendicontazione di progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione sia per interventi strutturali che lavori pubblici.

Le risorse da impiegare nell'affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, i requisiti espressi sono da considerare requisiti minimi, eventuali requisiti superiori saranno oggetto di premialità in fase di valutazione delle offerte.

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso l'attività di un gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro minimo deve prevedere almeno le seguenti professionalità:

- 1 Manager di Commessa, figura professionale di coordinamento senior, con compiti di responsabile della commessa e della tenuta dei rapporti con gli uffici commissariali;
- 1 Figura professionale senior con esperienza nella sismica;
- 1 Figura professionale junior con esperienza nelle costruzioni edili;
- 1 Amministrativo – Contabile Junior.

Nell'ambito delle attività "in loco" dovrà essere garantita la contestuale presenza di almeno due persone corrispondenti ai profili: ingegneristico e amministrativo-contabile.

6.1 Profili minimi

Manager di Commessa

Laureato con anzianità lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea in ingegneria, architettura, giurisprudenza, economia o equipollenti (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Coordinamento di attività, preferibilmente nell'ambito delle costruzioni.

Compiti e Ruolo:

- Garantisce il coordinamento e l'efficacia del servizio oggetto della commessa, costituendo l'interfaccia nei confronti dell'Amministrazione contraente;
- Garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura il pieno rispetto dei livelli di servizio;
- Garantisce il coordinamento dell'intero gruppo di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti;
- Assicura l'attività delle risorse, garantendo la flessibilità del team di lavoro;
- Assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività di controllo, facendosi portatore delle problematiche rilevate

nell'esecuzione delle attività, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive.

Figura professionale senior con esperienza nella sismica

Laureato e iscritto all'Ordine Professionale con anzianità lavorativa di almeno sette anni da computarsi successivamente alla data di iscrizione all'Ordine professionale.

Il profilo richiede la Laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), ed inoltre di avere almeno cinque anni di provata esperienza nella progettazione, direzione lavori, valutazione di sicurezza, collaudo di interventi di edilizia abitativa, commerciale, industriale e pubblica, con particolare riguardo all'ingegneria sismica.

E' valutata positivamente l'esperienza nel collaudo statico delle opere edili su strutture esistenti, preferibilmente al settore pubblico, con particolare riguardo agli edifici civili, edifici pubblici ed edifici produttivi.

Compiti e Ruolo:

- Costituisce il punto di riferimento per la valutazione qualitativa degli interventi di ricostruzione, rafforzamento, adeguamento e miglioramento sismico, nonché di rimozione delle carenze strutturali da sottoporre a controllo;
- Garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati curandone gli aspetti sia tecnici, sia gestionali;
- Risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con il Manager di Commessa;
- È in grado di promuovere il lavoro e cura la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti.

Figura professionale junior con esperienza nelle costruzioni edili

Laureato con anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno tre anni di provata esperienza nella progettazione e/o valutazione per la riparazione e miglioramento sismico di strutture esistenti. Il professionista deve essere iscritto all'albo professionale.

Compiti e Ruolo

Contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;

Produce la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività.

Amministrativo – Contabile Junior

Diplomato presso Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), Istituto Tecnico per Geometri o Istituto Tecnico Commerciale (Ragioneria) o loro equipollenti, ovvero diploma di Laurea in discipline tecnico economiche. Come requisiti minimi inoltre sono richiesti una anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma, ed almeno cinque anni di provata esperienza nella rendicontazione di progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione per interventi edilizi in lavori pubblici e/o interventi a contributo in conto capitale.

Compiti e Ruolo

- Contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze amministrativo-contabili, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- Produce la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività.

Conflitto di interessi

Tutti i professionisti compresi nel Gruppo di lavoro devono essere esenti da ogni forma di conflitto di interesse rispetto agli interventi sottoposti a controllo e finanziati attraverso la Gestione per l'Emergenza Sismica 2012 in Lombardia, con particolare riguardo a:

- non avere presentato alcuna istanza - quale tecnico incaricato - a valere su contributi relativi al sisma del maggio 2012 nel territorio della Lombardia;
- non aver partecipato alla redazione di progetti per i quali sia stata conclusa o sia in corso un'istruttoria a valere sulle Ordinanze Commissariali per l'emergenza sismica 2012 in Lombardia;
- non essere stati e non essere tutt'ora assunti come dipendenti aggiuntivi negli Uffici Tecnici Comunali nelle aree colpite dal sisma in Lombardia, ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n.95/2012, o delle Ordinanze Commissariali Lombardia sisma 2012.

Ogni professionista dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale per l'emergenza sisma 2012 della Lombardia per il suo formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto ha una durata di complessivi 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La base d'asta omnicomprensiva, prevista per l'iniziativa è di € 610.000,00 (seicentodiecimila euro) Iva esclusa.

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso e adottando come criterio di riferimento il costo a controllo medio, calcolato sulla base del valore aggiudicato diviso per 150 controlli.

Articolo 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.

La fattura dovrà inoltre riportare anche il codice RLID, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

si veda la sezione **“Modalità erogazione dei compensi”** della scheda tecnica allegata.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) sarà versato alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione *“scissione dei pagamenti”*.

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” al loro interno delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga:

- **ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti**, a tal fine il fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D..R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- a *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- ad inviare alla stazione appaltante, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, pena la risoluzione del contratto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

10.1 Obblighi del fornitore in materia di protezione dei dati personali

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con

particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare, la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

10.1.1 Obblighi di carattere organizzativo

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento presso il Commissario. Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i “soggetti preposti al trattamento”, ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli “Amministratori di Sistema”, ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

10.1.2 Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di “*accountability*”, devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

10.1.3 Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

10.1.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

10.1.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE 2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il RUP nomina al momento della stipula del contratto un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1751 del 17/06/2019 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto.**

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

Il Rup procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
- j) mancata presentazione, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, di quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, come previsto all'art. 10 che precede.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate

esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- deve essere indicata all'atto dell'offerta la terna dei subappaltatori e prodotta la relativa autocertificazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.